



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

## DECISIONE N. 6 DEL 6.3.1995

**PROPOSTA DI LEGGE Potì "Modifiche all'art.4 della legge regionale 1.9.1993, n.21 'Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8.1.1991, n.381 'Disciplina delle Cooperative sociali' "(274/A)**

**RELATORE: DOTT. Vittorio POTI'**



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

**PROPOSTA DI LEGGE** Potì "Modifiche all'art.4 della legge regionale 1.09.1993, n.21 'Iniziativa regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8.1.1991, n.381 'Disciplina delle Cooperative sociali'"

## RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,  
a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.21/1993 e dell'istituzione dell'Albo regionale delle Cooperative sociali, sono emerse difficoltà e problemi in ordine all'applicazione della nuova normativa che di fatto ostacola la promozione di tali società, impedendone in alcuni casi l'iscrizione.

Di qui l'esigenza di procedere alle seguenti modifiche all'art.4 che rivestono carattere di particolare urgenza e che rappresentano una prima risposta ad alcune esigenze evidenziate dalle parti sociali interessate e condivise dall'Assessorato al lavoro.

Il punto 3 del comma 4 prescrive a carico dei richiedenti l'obbligo di presentazione della certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni .....

Si è rilevato, al riguardo, che le cooperative regolarmente iscritte alla sezione VIII del Registro prefettizio evidenziano nei propri Statuti attività - rientranti nell'una e nell'altra tipologia descritta ai commi 1 e 2 dell' art.2 - varie e per lo più abbisognevole di autorizzazioni diverse, che le società - specie quelle di recente costituzione che non hanno avviato iniziativa alcuna - trovano difficoltà ad ottenere in tempi ragionevolmente brevi le suddette autorizzazioni.

Non sfugge peraltro, l'inutilità del ricorso a tali procedure riguardanti attività mai iniziate e spesso destinate a rimanere enunciazioni statutarie e non concretizzarsi mai.

*Ch*



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Con la presente proposta di legge, pertanto, si sopprime l'obbligo della certificazione fermo restando il dovere delle cooperative di acquisire, prima dell'avvio dell'attività tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, assenti delle Pubbliche Amministrazioni prescritti dalla normativa vigente.

Il comma 5 dispone l'iscrizione all'Albo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, salvo il disposto del successivo comma 6. Il termine di legge, tuttavia, risulta esiguo e la struttura burocratica regionale incontra notevoli difficoltà nel rispettarlo. Con la presente proposta il termine viene elevato a 90 giorni, tenendo conto che altri strumenti legislativi regionali disciplinanti materie diverse assegnano in genere termini superiori a 30 giorni agli uffici per gli adempimenti di loro competenza.

Il Governo centrale - come da comunicazione del commissario del Governo nella Regione Puglia n.5610/21802 GAB del 28.8.1993 - in sede di controllo di legittimità della l.r. mentre non si è opposto all'ulteriore corso della legge stessa ha osservato "l'eccessiva genericità" dalla norma di cui al comma 10 dell'art.4 con la quale viene sanzionata l'inottemperanza alle prescrizioni regionali con la cancellazione dall'Albo "omettendo di indicare il termine entro il quale le cooperative medesime sono invitate ad adempiere".

Ritenendo fondata siffatta osservazione, con questa proposta di legge viene introdotto il termine per l'adempimento di 180 giorni dal formale invito.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,  
la I Commissione ha esaminato la proposta ed ha ritenuto, sia pure in un arco tempo brevissimo, la necessità di una rapida definizione pertanto, ha espresso, a maggioranza dei voti dei Commissari, il proprio parere favorevole.

(Vittorio POTI')

*gr*



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Iª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
Decisione n.6 del 6 marzo 1995

Numero componenti I Commissione: 10

All'apertura della seduta sono presenti otto Commissari

1. La Iª Commissione ha esaminato nella seduta del 3 marzo 1995 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 3.3.1995.

**PROPOSTA DI LEGGE Potì "Modifiche all'art.4 della legge regionale 1.9.1993, n.21 'Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8.1.1991, n.381 'Disciplina delle Cooperative sociali' "(274/A)**

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione ha espresso parere favorevole nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. Sul presente provvedimento è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

**favorevole:** Tondo, Introna, Potì.

**contrario:** Stefanetti.

**di astensione:**

4. E' stato designato relatore in Aula : dott. Vittorio POTI'

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(dott. Giuliano AQUARO)

IL PRESIDENTE  
(Tonio TONDO)



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

**PROPOSTA DI LEGGE** Potì "Modifiche all'art.4 della legge regionale 1.09.1993, n.21 'Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8.1.1991, n.381 'Disciplina delle Cooperative sociali'"

### Articolo unico

1. All'art.4 della l.r. 1.9.1993, n.21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, dopo i due punti le parole del 6°, 7° e 8° rigo "Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni e/o iscrizioni prescritte per avviare ed attuare l'attività" sono eliminate;
- b) al comma 5°, le parole "entro 30 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 90 giorni";
- c) al comma 10°, dopo le parole "La Regione diffida la cooperativa a ripristinare lo stato preesistente" sono aggiunte, previa eliminazione del punto, le parole "entro 180 giorni dalla data dell'invito ad adempiere";
- d) dopo il comma 12° è aggiunto il comma 13° "L'iscrizione all'albo non esonera la cooperativa dall'obbligo di acquisire, prima dall'avvio dell'attività, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale".

*Tonno Tonolo*